

Il Direttore Generale

Ns. Rif. DGE/GB/ /23 Inviata via PEC

Spettile
<del></del>
<del></del>
Milano,

Oggetto: Convenzione per il ritiro dei riflut	li ai i	mbali	aggi ir	i piastica	provenieni	ti da superfi	ci private. Impianto d	•
Via								

C .. . . . . . .

Con la presente Vi confermiamo la proposta di convenzione per quanto in oggetto, alle condizioni di seguito indicate, per il periodo dal \_\_\_\_\_\_ al 31 dicembre 2024 senza possibilità di rinnovo automatico alla scadenza. Nel seguito la Vostra società è denominata la "PIA".

- 1. La PIA garantisce di disporre di un impianto dotato delle caratteristiche tecnico/autorizzative di cui all'allegato 1 e di operare nel pieno rispetto della normativa vigente. Qualora, per qualsiasi motivo, dovessero venire meno tali requisiti, la convenzione si intende sospesa fino alla risoluzione delle criticità.
- 2. Tutti gli operatori del settore, in possesso delle prescritte autorizzazioni e dotati delle necessarie attrezzature, potranno accedere, a parità di condizioni, alla presente convenzione, previa domanda a COREPLA e conseguente relativa istruttoria da parte di COREPLA stesso volta ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti. Tale istruttoria viene effettuata seguendo la procedura pubblicata sul sito www.corepla.it.
- 3. La PIA garantisce che il ritiro dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da superfici private, che verranno conferiti presso il suo impianto dagli utenti finali degli imballaggi che producono il rifiuto, sarà effettuato senza oneri per il conferente, purché presentino una concentrazione massima di frazioni estranee pari al 5% e siano rispondenti alle specifiche qualitative di cui all'allegato 2.
  - Gli utenti finali conferiranno in proprio o per mezzo di trasportatori terzi i rifiuti.
  - I residui della produzione di imballaggi o delle attività di confezionamento (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: rifili o fustelle da stampaggio, scarti di estrusione, campionature, imballaggi difettosi scartati durante il processo di riempimento, imballaggi non utilizzati per cambio del logo, bobine, sfridi di lavorazione) non sono oggetto della presente convenzione.

Non sono parimenti oggetto della presente convenzione i rifiuti di imballaggi in plastica di competenza di sistemi autonomi di gestione ai sensi dell'art. 221 comma 3 lett. c) del d.lgs. 152/06 e s.m.e.i.

COREPLA si riserva di effettuare campagne di informazione rivolte agli utenti finali in merito alla necessità di rispettare le specifiche qualitative di cui sopra ai fini del conferimento senza oneri alla PIA.

Registro Imprese di MI

n. 12295820158

REA 1544271

Codice Fiscale P. IVA 12295820158





- 4. Ai fini della miglior separazione dei flussi, qualora venissero conferiti alla PIA anche rifiuti di imballaggio in plastica conferiti al servizio pubblico, che non rientrano nell'oggetto della presente convenzione, la PIA ne darà comunicazione a COREPLA (piattaforme@corepla.it) e i relativi dati e la relativa documentazione, in entrata ed in uscita, dovranno essere resi disponibili a richiesta di COREPLA. Parimenti, qualora venissero conferiti alla PIA anche rifiuti in plastica non di imballaggio, dovrà essere mantenuta disponibile la documentazione in entrata ed in uscita relativa a tali rifiuti.
- 5. La PIA gestirà in piena autonomia, senza costi né ricavi per COREPLA, l'avvio a riciclo/recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica ritirati, e potrà pertanto vendere o comunque cedere a terzi, previe eventuali operazioni di cernita e selezione, tutti i rifiuti di imballaggi in plastica comunque ritirati.
  - L'avvio a riciclo/recupero dovrà avvenire esclusivamente mediante una delle seguenti modalità, con priorità per le attività di riciclo meccanico:
  - a) attività di riciclo meccanico presso i propri impianti con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter d.lgs. 152/06 con ottenimento di una sostanza conforme alle specifiche UNIPLAST UNI 10667 (di seguito "EoW");
  - b) conferimento diretto a terzi che effettuano presso i loro impianti attività di riciclo meccanico; oppure
  - c) conferimento diretto a terzi che effettuano presso i loro impianti attività di trattamento per l'avvio a recupero energetico presso termovalorizzatori efficienti<sup>1</sup> e/o cementifici, senza ulteriori lavorazioni e/o stoccaggi/depositi intermedi;

## oppure

- d) conferimento diretto a recupero energetico presso termovalorizzatore efficiente<sup>2</sup> o cementificio. Anche l'eventuale smaltimento di rifiuti non recuperabili avverrà a cura e spese della PIA.
- 6. Entro il 15° giorno lavorativo di ogni mese la PIA è tenuta a imputare i dati mensili relativi ai rifiuti ritirati e a quelli in uscita nel mese precedente, aggregati rispettivamente per produttore del rifiuto e per destinatario, su un "portale" internet messo a disposizione da COREPLA (di seguito "il Portale").

Sul Portale, per ogni transazione inserita, andranno indicati inoltre:

- per le transazioni in ingresso la tipologia del materiale conferito (es. PP, PET, HDPE, PS);
- per le transazioni in uscita la tipologia di materiale spedito (es. PP, PET, HDPE, PS) e la tipologia di riciclo/recupero attuato dall'impianto di destino (riciclaggio con produzione di EoW, trattamento per avvio a recupero energetico, avvio diretto a recupero energetico);
- per le EoW prodotte presso l'impianto della PIA la tipologia di materiale lavorato (es. PP, PET, HDPE, PS). I dati da imputare sono quelli relativi ai rifiuti di imballaggi in plastica, al netto delle quantità di rifiuti di imballaggi in plastica di competenza di sistemi autonomi di gestione ai sensi dell'art. 221 comma 3 lett. c) del d.lgs. 152/06 e s.m.e.i., con i seguenti CER:

Registro Imprese di MI

n. 12295820158

REA 1544271

Codice Fiscale P. IVA 12295820158

- rifiuti in ingresso: CER 150102, 150106, 191204;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nel rispetto dei parametri stabiliti dall'All. C alla parte Parte IV del D.Lgs 152/06 come modificato dal D.Lgs 205/10



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nel rispetto dei parametri stabiliti dall'All. C alla parte Parte IV del D.Lgs 152/06 come modificato dal D.Lgs 205/10



- rifiuti in uscita ai sensi della lett. a) dell'art. 5: CER 150102, 191204;
- rifiuti riciclati dalla PIA ai sensi della lett. b) dell'art. 5: CER 150102, 191204;
- rifiuti in uscita ai sensi della lett. c) e della lett. d) dell'art. 5: CER 191204, 191210, 191212.

L'imputazione dei dati dovrà avvenire seguendo le istruzioni tecniche che verranno fornite da COREPLA.

Per ogni comunicazione o richiesta di natura tecnico-informatica la PIA potrà inviare un messaggio e-mail all'indirizzo piattaforme@corepla.it.

COREPLA si impegna a trattare con riservatezza i dati acquisiti, e a non comunicarli a terzi o divulgarli se non in maniera aggregata, fatto salvo l'adempimento di obblighi di legge.

- 7. A fronte delle attività di cui all'articolo precedente, e subordinatamente al rispetto da parte della PIA di tutte le condizioni indicate nella presente convenzione, COREPLA riconoscerà alla PIA stessa un corrispettivo di 5 € + IVA per ogni tonnellata di rifiuti di imballaggio in plastica avviata a riciclaggio/recupero come risultante dal Portale, purché derivanti da flussi di rifiuti in ingresso con CER 150102, 150106 o 191204, al netto delle tonnellate ricevute da altre PIA il cui elenco è disponibile sul sito COREPLA al seguente percorso: http://www.corepla.it/piattaformepia (elenco PIA attive) nonchè al netto delle quantità, di cui la PIA abbia evidenza che si impegna a rendere disponibile per COREPLA, di rifiuti di imballaggi in plastica di competenza di sistemi autonomi di gestione ai sensi dell'art. 221 comma 3 lett. c) del d.lgs. 152/06 e s.m.e.i.
  - COREPLA, in considerazione dei benefici ambientali che conseguono all'accorciamento della filiera, riconoscerà inoltre alla PIA un corrispettivo aggiunto di 2,5 € + IVA per ogni tonnellata di rifiuti di imballaggio in plastica avviata a riciclo secondo l'art. 5(a). In caso di rinnovo della presente convenzione, si terrà conto a tal fine anche delle quantità ricevute da altre PIA prima del rinnovo.
  - La quantità complessiva di rifiuti in uscita dalla PIA e/o di quelli riciclati dalla PIA stessa in ogni trimestre solare non potrà essere superiore alla quantità complessiva di rifiuti con CER 150102, 150106 o 191204 ritirati dalla PIA come risultanti dal portale.
- La PIA è tenuta a consentire a COREPLA, anche tramite soggetti terzi, controlli periodici per appurare la veridicità dei dati imputati sul Portale, mettendo a disposizione la documentazione relativa sia all'ingresso che all'uscita dei rifiuti oggetto della presente convenzione e dei rifiuti di cui al punto 4.La PIA emetterà fattura alla fine di ogni trimestre solare (gennaio-marzo; aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) per i rifiuti avviati a riciclo/recupero nel trimestre stesso.
  - Le fatture dovranno contenere la dicitura "Piattaforma per il ritiro dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da superfici private".
  - COREPLA effettuerà il pagamento entro 30 giorni fine mese data fattura tramite bonifico bancario.
- 9. È vietata alla PIA la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione della presente convenzione.
- 10. È fatto divieto alla PIA di cedere a terzi, in tutto o in parte, senza il preventivo benestare di COREPLA, la presente convenzione.

Registro Imprese di MI

n. 12295820158

REA 1544271

Codice Fiscale P. IVA 12295820158





- 11. Il Foro di Milano è esclusivamente competente per qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine alla presente convenzione, comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione.
- 12. Mediante la sottoscrizione della presente convenzione, la PIA dà atto di esser stata informata che COREPLA si è dotato di un Codice Etico che costituisce l'insieme dei principi e delle norme etiche e giuridiche che regolano le attività all'interno e all'esterno del Consorzio, e di un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, entrambi pubblicati sul sito www.corepla.it e di cui COREPLA invita a prendere visione.

L'adesione ai Principi di Comportamento del suddetto Codice è richiesta anche ai terzi con i quali COREPLA intrattiene relazioni commerciali, per le parti che riguardano la loro attività; l'osservanza dei Principi di Comportamento è valutata quale requisito fondamentale per l'instaurazione e il mantenimento dei rapporti con i terzi.

Pertanto, con la sottoscrizione della presente convenzione, la PIA assume l'obbligo di adeguamento ai suddetti Principi di Comportamento per quanto di competenza, a pena della risoluzione del rapporto contrattuale nei casi di violazione connotati da maggiore gravità e fermo restando l'obbligo di risarcimento di qualsivoglia danno derivante a COREPLA da eventuali comportamenti contrari ai suddetti Principi.

13. Gli allegati 1 e 2 formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Vogliate trasmetterci via Pec in segno di accettazione l'allegata comunicazione (allegato A) trascritta su Vostra carta intestata e da Voi debitamente sottoscritta.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale Giovanni Bellomi

All.: c.s.d.

